

Esclusione per conflitto di interesse: ipotesi di rapporti societari e professionali fra il soggetto incaricato dalla stazione appaltante e l'operatore economico

di NOTA DI REDAZIONE

Data di pubblicazione: 22-11-2023

ANAC - parere n. 52 del 25/10/23, pubblicato il 21/11/2023 - fonte sito Anac
www.anticorruzione.it

Nel parere di funzione consultiva n. 52 del 25 ottobre 2023, l'ANAC evidenzia il rischio di conflitto nel caso di concorrente di una gara d'appalto che acquisisce informazioni ignote agli altri concorrenti in virtù di un rapporto diretto con la stazione appaltante.

Si ribadisce quanto già evidenziato nel parere di precontenzioso n. 339 del 20 luglio 2023: "Affinché possa dirsi esistente il rischio di un conflitto d'interessi è sufficiente il carattere anche solo potenziale della asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può considerarsi il conseguente indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio".

L'esclusione del concorrente nelle ipotesi di conflitto d'interesse non è automatica, ma è la stessa stazione appaltante a dover valutare la situazione. I rapporti societari e professionali fra il soggetto incaricato dalla stazione appaltante e l'operatore economico costituiscono indizi presuntivi di un conflitto d'interesse. Saranno i soggetti coinvolti a fornire prove concrete sulla mancata violazione del principio delle pari opportunità per gli offerenti nella formulazione delle offerte e sulla inesistenza di rischi reali di pratiche atte a falsare la concorrenza.

[LEGGI IL PARERE](#)